

## AMMISSIBILE LA PERMANENZA IN ITALIA SE È A RISCHIO L'EQUILIBRIO PSICOFISICO DEI FIGLI

Le Sezioni unite civili di Cassazione, con la sentenza n. 21799 del 25 ottobre 2010, si sono occupate della vicenda di una cittadina nigeriana che aveva chiesto al Tribunale per i minori di Perugia di essere autorizzata alla temporanea permanenza sul territorio nazionale nell'interesse dei tre figli minori.

Le istanze erano state respinte dai giudici del capoluogo umbro, sia in primo che in secondo grado, in base all'assunto che i motivi per autorizzare la permanenza in Italia dovevano aver riguardo a situazioni eccezionali e transitorie connesse alle generali esigenze di sviluppo fisico del minore, esigenze che non potevano identificarsi con quella di avere accanto un genitore durante la minore età, dopo che, nella fattispecie, la ricorrente era stata condannata per sfruttamento della prostituzione, mostrando, così, un comportamento poco attento alle esigenze dei figli stessi.

Posizione, questa, non condivisa dalla Corte di Cassazione, secondo la quale, per la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psicofisico, prevista dall'articolo 31 del Decreto legislativo n. 286/1998, non sono necessariamente richieste situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo essere rilevante "qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento o dal suo definitivo sradicamento dall'am-

biente in cui è cresciuto". Tali situazioni, di per sé non di lunga o indeterminabile durata e senza una tendenziale stabilità, "si concretano in eventi traumatici e non prevedibili nella vita del fanciullo che necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio del rimpatrio suo o del suo familiare". In definitiva, i giudici di Cassazione hanno accolto il ricorso della donna rinviando il giudizio alla Corte d'appello di Perugia che, in diversa composizione, provvederà al riesame dei motivi di appello compiendo gli accertamenti indicati ed attenendosi al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione.

### ABOLITA MAXI-SANZIONE PER IL LAVORO NERO

segue dalla 1ª pagina

Si ricorda, infine, che l'art. 22 della Legge n. 94/2009 (il c.d. "pacchetto sicurezza") configura come reati di rilevanza penale l'ospitalità ed il lavoro offerti a lavoratori clandestini, equiparando tale condotta ad una sorta di favoreggiamento alla clandestinità. Per i datori di lavoro è prevista la condanna ad una pena di reclusione variabile da sei mesi a tre anni e ad una multa di 5.000,00 euro per ogni lavoratore extracomunitario irregolarmente occupato che sia privo del permesso di soggiorno o al quale il permesso sia stato revocato, annullato o sia scaduto e non ne sia stato chiesto il rinnovo.

### IL DIRETTIVO DI ASSINDATCOLF

Presidente: Dott. Renzo Gardella

Vice Presidenti: Ing. Lelio Casale, Dott. Andrea Zini

Segretario: Dott.ssa Teresa Benvenuto

Consiglieri: Avv. Corrado Sforza Fogliani, Avv. Giorgio Spaziani Testa, Dott. Ivo Amendolagine, Cav. Tiziano Casprini, Rag. Elio Fico, Ing. Armando Fronduti, Dott. Lamberto Londini, Dott. Dario Lupi, Sig. Stefano Rossi, Avv. Michele Zippitelli.

Tesoriere: Comm. Michele Vigne

Revisori dei conti: Dott. Dario dal Verme, Dott. Paolo Babbo, Dott. Maurizio Guglielmi.

## REGIONE LAZIO

# TERMINI PROROGATI PER GLI INCENTIVI ALL'EMERSIONE DEL LAVORO SOMMERSO

Il Dipartimento Sociale della Regione Lazio ha pubblicato sul proprio Bollettino Ufficiale, presente sul sito internet [www.portalavoro.regione.lazio.it](http://www.portalavoro.regione.lazio.it), la delibera di proroga dei termini per la presentazione delle domande per accedere agli incentivi stanziati dalla "Legge Finanziaria regionale per l'esercizio 2009" (art. 40 della Legge Regionale n. 31 del 24 dicembre 2008), rivolti a favorire l'emersione dal lavoro sommerso di collaboratrici ed assistenti familiari ed al contempo a rappresentare una forma di sostegno economico a chi, provvisto di basso reddito ISEE, abbia l'esigenza di assumere personale che presti assistenza a persone con "certificate" necessità di cura facenti parte del proprio nucleo familiare. Nel numero di giugno - luglio 2010 del notiziario, avevamo informato i nostri Associati della possibilità di ricorrere a tali sovvenzioni, riportando la data di scadenza dei termini per presentare la domanda, allora fissata al 13 settembre 2010: **tali termini, però, sono stati ora prorogati sino ad esaurimento delle risorse e, in ogni caso, entro e non oltre il 31 dicembre 2011.** Ricordiamo ai potenziali interessati quali sono le forme di incentivo previste e quali condizioni e requisiti sono richiesti per potersi accedere: **potranno avvalersi del rimborso dei contributi previdenziali versati nei primi sei mesi per un'assistente alla persona assunta a tempo indeterminato per almeno 25 ore di lavoro settimanali dopo il 1° gennaio 2009, nonché del rimborso, sino ad un importo massimo di € 200,00, delle spese sostenute per l'aiu-**

to nella stipula del contratto di lavoro (quali, ad esempio, la quota associativa Assindatcolf), **le persone ultrasessantenni, le famiglie monoreddito con prole o le famiglie con disabili, che abbiano un reddito ISEE inferiore a € 20.000,00** e che necessitino di assistenza per persone invalide o di età inferiore a 14 anni inserite nello stato di famiglia del richiedente. Tali incentivi non sono, però, cumulabili con altre agevolazioni concesse da altri soggetti pubblici.

## CONTRATTI DI SOGGIORNO

### MODALITÀ DI INVIO DEL MODELLO "Q"

La Prefettura di Milano ha diramato un comunicato sul proprio sito internet sulle modalità di invio allo Sportello Unico per l'Immigrazione del contratto di soggiorno (mod. "Q"). Tale documento, necessario per poter assumere cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno, dovrà essere trasmesso "preferibilmente" (testuale) per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata della Prefettura, a condizione, però, che chi lo invia disponga di una propria casella di posta elettronica certificata. L'invio telematico certificato del contratto di soggiorno ha identico valore legale della sua spedizione effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento e, in ogni caso, va eseguito entro 5 giorni dalla data di assunzione del lavoratore extracomunitario.